



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

0312
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 59
DATA
05.03.2012

OGGETTO: -Servizio patrimonio assicurazione responsabilità civile- cottimo fiduciario.- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [403144774D]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 17/01/2012 di nomina apposito broker a tutela dell'Ente per la verifica delle migliori polizze proposte e del miglior contratto;

Ritenuto per la scelta del contraente dover avviare l'apposita procedura individuata nell'art 125 del .Lgs 163 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che così recita:

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta,
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'[articolo 10](#).

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli [articoli 55](#), 121, [122](#);

b) manutenzione di opere o di impianti;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera a\)](#), e per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera b\)](#). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'[articolo 28](#), con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011)

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

Ritenuto dover individuare le seguenti società assicuratrici:

***società Cattolica Assicurazione Ag 309 –Via Isonzo –Centro Commerciale Orologio
Società Assicurativa Generali Via Don Minzoni -Latina
LLYOD Afriatico Via Casare Battisti- Latina-
National Suisse –Via Isonzo Centro Commerciale l’Orologio - Latina
Assinvest s.a.s.-AXA assicurazioni- Via Isonzo – Centro Commerciale l’orologio scala B-
Latina-.***

Ritenuto dover approvare l’allegata modulistica:

lettera di invito
capitolato generale
informativa sulla privacy
istanza di partecipazione
statistica sinistri
offerta tecnica offerta economica

documenti che di seguito si allegano

Visto il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, di avviare le procedure per la scelta del contraente, procedura di cui all’art 125 del F.lg 163/2006;

di invitare cinque società assicuratrici

***società Cattolica Assicurazione Ag 309 –Via Isonzo –Centro Commerciale Orologio
Società Assicurativa Generali Via Don Minzoni -Latina
LLYOD Afriatico Via Casare Battisti- Latina-
National Suisse –Via Isonzo Centro Commerciale l’Orologio - Latina
Assinvest s.a.s.-AXA assicurazioni- Via Isonzo – Centro Commerciale l’orologio scala B-
Latina-.***

disporre che il contratto avrà validità due anni e la copertura finanziaria sarà assicurata nei bilanci 2012/2013;

dare atto che il limite annuo massimo del costo assicurativo viene fissato in € 50.000,00

disporre l’impegno di spesa sul T.I F01 S05 I03 cap 28/00 del bilancio corrente e del bilancio 2012.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto finanziario dal competente servizio e viene pubblicata all'albo pretorio on line, per la dovuta pubblicità.

Priverno li

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f. to Rag Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorionline.it 08/03/2012

Spett. le

Società di assicurazione

RACCOMANDATA A/R

Anticipata via FAX

OGGETTO: Invito a procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO (art. 125, commi 9 ed 11, D. Lgs. n. 163/2006)
CIG [403144774D]

In esecuzione della determinazione n. 59 /2012, codesta Società Assicuratrice è invitata a partecipare alla presente gara per la stipula del contratto assicurativo relativo alla copertura "RCT/RCO" di codesto Ente.

Durata dell'appalto

Dalle ore 24:00 del 15 aprile 2012 alle ore 24:00 del 15 aprile 2014 (24 mesi).

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio assicurativo "RCT/RCO" con procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario.

Valore dell'appalto

Importo lordo dell'appalto per l'intero periodo (15.04.2012 – 15.04.2014): Euro 100.000,00

Importo lordo su base annua: Euro 50.000,00

La ditta si impegna a versare il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Il servizio è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Descrizione	Codice CIG	Importo stimato dell'appalto per l'intero periodo (15.04.2012 – 15.04.2014)
Unico	"RCT/RCO"	CIG [403144774D]	€ 100.000,00

Criterio di valutazione delle offerte

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 valutabile secondo gli elementi di seguito indicati.

• Offerta economica (punteggio massimo 800 punti)

All'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 800 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$\frac{800 \times \text{prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$$

• Offerta tecnica "Merito tecnico" (punteggio massimo complessivo 200 punti)

S.I.R. per ogni sinistro RCT/RCO. Il punteggio verrà assegnato in base all'opzione scelta tra quelle contenute nella tabella di seguito riportata:

Opzione 1) S.I.R. per ogni sinistro RCT/RCO	Euro 5.000,00	120 punti
Opzione 2) S.I.R. per ogni sinistro RCT/RCO	Euro 3.000,00	200 punti

N.B : L'Opzione scelta dovrà essere indicata barrando la relativa casella (una ed una soltanto), nell'allegato "Scheda Offerta Tecnica RCT/RCO". Nell'ipotesi in cui il Concorrente non esprimesse alcuna preferenza (non barrando alcuna casella) sarà ritenuta valida ed operante l'Opzione 1) cui corrisponde il punteggio più basso (120 punti). Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta economica (prezzo) e all'offerta tecnica (opzione di S.I.R. Assistita per ogni sinistro RCT/RCO).

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

L'Amministrazione appaltante valuterà, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all'altro elemento di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

L'Amministrazione appaltante procederà alla verifica delle offerte ai sensi dell'articolo 87 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il procedimento previsto al successivo articolo 88 del medesimo decreto. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Documentazione di gara allegata (facente parte integrante della presente lettera d'invito)

- **Allegato 1:** Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.
- **Allegato 2:** Capitolato speciale "RCT/RCO"
- **Allegato 3:** Scheda di offerta economica "RCT/RCO".
- **Allegato 4:** Scheda di offerta tecnica "RCT/RCO".
- **Allegato 5:** Statistica sinistri periodo dal 11.06.2009 al 11.06.2011 (aggiornata al 02/2012)

Precisazioni

- **Non sono ammesse offerte in aumento.**
- **Non sono ammesse varianti.**
- **Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006 e della Determinazione n° 3/2008 del 05/03/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, i costi relativi alla sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono valutati e quantificati in € 0,00 (zero).**

Soggetti ammessi alla gara e cause di esclusione

Sono ammesse alla presentazione dell'offerta le società assicuratrici in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell'appalto, con le seguenti precisazioni:

- Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 47 del medesimo D. Lgs..
- Sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs, 163/2006.
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
- E' ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.
- Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
- La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.
- Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.
- Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione, comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno .../04/2012** al seguente indirizzo: Comune di Priverno – Ufficio Protocollo – Piazza San Giovanni XXIII Priverno (LT). I plichi dovranno essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati e dovranno recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:

PROCEDURA IN ECONOMIA (D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - art. 125 commi 9 ed 11)

PER COPERTURA ASSICURATIVA

"RCT/RCO"

DEL COMUNE DI PRIVERNO

Scadenza giorno .../04/2012 – ore 12.00

Codice CIG: CIG [403144774D]

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno **due buste** a loro volta idoneamente sigillate, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

- **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**
- **"BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA"**
- **"BUSTA C – OFFERTA TECNICA"**

Il contenuto delle buste dovrà esser il seguente:

BUSTA A – Documentazione Amministrativa

A) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato 1) in carta sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega conferita dall'impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante:

1. La partecipazione alla procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi in qualità di compagnia di assicurazione;
2. Che l'impresa offerente è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 D. Lgs. n. 163/2006).
3. Che l'impresa offerente è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione con provvedimento.....
4. L'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) e m-ter).
5. Di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla gara ovvero di essere in una situazione di controllo e di aver formulato autonomamente all'offerta.
6. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.
7. Che l'impresa offerente non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001.
8. Che i rappresentati dell'impresa offerente non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001 e che all'impresa offerente non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo decreto legislativo che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione.
9. Di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (DURC).
10. Di rispettare ad applicare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata dell'appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell'appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.
11. Di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali relative all'esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
12. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera d'invito.
13. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto.
14. Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.
15. Di confermare che l'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto della presente impresa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed i suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005
16. Il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente allo svolgimento della gara.
17. Di accettare integralmente il Capitolato Speciale di polizza relativo al lotto in gara.
18. L'impegno dell'impresa a fornire con cadenza semestrale, nonché entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, data del pagamento o della chiusura senza seguito.

19. Che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione.
20. Attestazione relativa alla capacità tecnica dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 163/2006 mediante presentazione dell'elenco dei tre principali servizi assicurativi prestati negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) a favore di enti pubblici nel lotto oggetto di gara con l'indicazione dell'importo non inferiore ad Euro 100.000,00 annui lordi per ciascun servizio.
21. Attestazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 D. Lgs. 163/2006 da fornire mediante dichiarazione di raccolta premi nel "Ramo RC Generale" (ramo in cui rientra la copertura oggetto del presente appalto) non inferiore per ciascun anno, 2008-2009-2010 ad Euro 10.000.000,00

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) o di coassicurazione, la predetta dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante, salvo le dichiarazioni di cui ai punti 17, 18 e 19, che dovranno essere rese solo dall'impresa mandataria/delegata.

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in **ATI**, l'impresa mandataria dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, un'offerta congiunta che deve:

- Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
- Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese.
- Indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo.
- Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in **Coassicurazione**, l'impresa delegataria dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, un'offerta congiunta che deve:

- Essere sottoscritta da tutte le imprese in coassicurazione.
- Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese.
- Indicare l'impresa che si qualificherà come delegataria.
- L'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
- L'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario.

Si ricordano le responsabilità civili e penali cui si può incorrere in caso di falsa dichiarazione.

B) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, presentata con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, nella misura di seguito indicata:

- € 3.000,00 per il Lotto RCT/O

Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante e una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e verrà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria mentre verrà restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese non aggiudicatarie.

Nel caso di **ATI** non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell'ATI stessa, con specificato espressamente i mandanti e i mandatarî.

Nel caso di **Coassicurazione**, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i coassicuratori, con specificato espressamente delegataria e coassicuratrici.

A norma dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 113 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- C) Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l'istanza di partecipazione e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica.
- D) Solamente nel caso in cui il concorrente si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri partecipanti alla gara, i concorrenti interessati dovranno presentare in **busta chiusa** i documenti utili a dimostrare che la predetta situazione non ha

influito sulla presentazione dell'offerta. La verifica, e l'eventuale esclusione, saranno disposte solo dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

BUSTA B – Offerta Economica

In tale busta dovrà essere inserita la relativa offerta economica (Allegato n. 3) compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari. La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

BUSTA B – Offerta Tecnica

In tale busta dovrà essere inserita la relativa offerta tecnica (Allegato n. 4) compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.

Ulteriori precisazioni

- Nel caso di presentazione di offerta di coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante alla coassicurazione.
- Nel caso di presentazione di offerte in ATI, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al raggruppamento; l'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
- La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate.
- Il Comune di Priverno dichiara di aver affidato la gestione del contratto oggetto dell'appalto alla B&B INSURANCE BROKER Srl con sede in Latina, Via Del Lido, 104, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000184277, quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente dalla B&B INSURANCE BROKER Srl. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Società Assicuratrice/i, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Società Assicuratrice/i si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Società Assicuratrice/i. In ragione di detta gestione, al Broker, dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, provvigioni pari al

- ✓ **15% del premio imponibile.**

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa alla propria rete di vendita diretta e non potrà, quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Ente comunicherà, dandone avviso scritto, a tutti i concorrenti il giorno in cui si svolgerà la seduta di apertura delle offerte pervenute e conseguente aggiudicazione.

- L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e.

➤ **Il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dalle impresa/e aggiudicataria/e dalle ore 24.00 del 15/04/2012, in deroga all'art. 1901 del C.C. .**

Il Comune di Priverno si riserva

- La facoltà di non aggiudicare la copertura assicurativa e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

- Di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
- Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
- Di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

(ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006)

La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali, quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di cessazione della/e polizza/e assicurativa/e aggiudicate.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.

Note conclusive

- L'intera documentazione di gara può essere richiesta all'Ufficio: dipartimento 2 Piazza San Giovanni XXIII – 04015 Priverno (LT) – tel. 0773/912/221 oppure, per informazioni, al Broker B&B INSURANCE BROKER Srl di Latina, alla cortese attenzione della Sig.ra AnnaMaria Di Russo e/o del dott. Antonio D'Aquanno – tel. 0773/629848 – fax 0773/629506 – email: broker@assitrading.it, daquanno@assitrading.it indicando l'indirizzo email ove trasmettere tutta la documentazione.
- Il Comune di Priverno si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la scadenza, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.
- Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il Responsabile del Dipartimento rag Rachele Mastrantoni

Priverno, 0803/2012

Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag Rachele Mastrantoni

Allegato 2

SCHEDA DI POLIZZA
RCT/RCO
COMUNE DI PRIVERNO (LT)

CIG.[403144774D]

1 – Contraente, Indirizzo, C.F./P.IVA

Contraente/Assicurato : COMUNE DI PRIVERNO

Indirizzo : Piazza San Giovanni XXIII - 04015 Priverno (LT)

Codice Fiscale/Partita IVA : 01308200599

2 – Durata del contratto, prima rata di premio e frazionamento del premio

Durata : dalle ore 24.00 del 15.04.2012 alle ore 24:00 del 15.04.2015
(escluso il tacito rinnovo).

Prima rata di premio : dalle ore 24.00 del 15.04.2012 alle ore 24:00 del 15.04.2015

Frazionamento del premio : annuale, con scadenza di rata alle ore 24:00 del 15.04 di ogni anno.

3 – Copertura e Massimali

Copertura : RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI e PRESTATORI DI LAVORO

Massimali : RCT € 2.500.000,00 (unico)
RCO € 2.500.000,00 per sinistro
€ 1.000.000,00 per singolo prestatore di lavoro infortunato

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

4 – Condizioni di polizza

Testo di polizza : Come da capitolato di gara (CIG n.)

5 – Intermediario / Broker

Intermediario / Broker : B&B Insurance Broker Srl

6 – Tabella Sottolimiti / Scoperti/S.I.R. per sinistro RCT/RCO

Garanzie	Sottolimiti per sinistro/anno	Scoperto / S.I.R. per sinistro* * in base all'opzione scelta sulla Scheda di Offerta Tecnica
Art. 20 lett. b) - Malattie professionali	€ 500.000,00	€00
Art. 22 n. 1 – spargimento d'acqua a seguito di rotture accidentali.	€ 100.000,00	€00
Art. 22 n. 2 - acquedotti – reti fognarie	€ 150.000,00	€00
Art. 22 n. 3 – esercizio farmacie comunali	€ 250.000,00	Scoperto 10% min. €00
Art. 22 n. 6 – esercizio mense e spacci	€ 250.000,00	€00
Art. 27 – S.I.R. (in base all'opzione scelta sulla Scheda di Offerta Tecnica)	=====	€00
Art. 28 lett. a) Danni da inquinamento accidentale	€ 250.000,00	€00
Art. 28 lett. b) Danni da sospensione o interruzione di attività	€ 250.000,00	Scoperto 10% min. €00
Art. 28 lett. c) Danni a cose in consegna/custodia	€ 100.000,00	€00
Art. 28 lett. d) Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 150.000,00	€00
Art. 28 lett. e) Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 250.000,00	€00
Art. 28 lett. f) Danni da bagnamento e spargimento acqua (senza rotture di condutture e/o tubazioni).	€ 100.000,00	€00
Art. 28 lett. g) Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 150.000,00	€00
Art. 28 lett. h) a cose consegnate ex art. 1783, 1784 e 1785 bis cc	€ 150.000,00	€00
Art. 28 lett. I) Danni da furto (impalcature e ponteggi)	€ 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per anno.	€00
Art. 28 lett. k) danni a cose di terzi sollevate e/o trainate	€ 250.000,00	€00
Art. 28 lett. m) danni a veicoli	€ 250.000,00	€00
Art. 28 lett. o) animali randagi	€ 500.000,00	€00
Art. 28 lett. q) danni da incendio	€ 500.000,00	€00

7 – Premio annuo alla firma (periodo 15.04.2012 – 15.04.2013)

Premio **imponibile annuo**

anticipato e alla firma

(periodo 15.04.2012 – 15.04.2013): Euro00

Retribuzioni preventivate Euro 2.700.000,00

Tasso annuo imponibile sulle retribuzioni‰

Imposte (22,25% sul premio netto); Euro00

Premio **lordo annuo** anticipato e alla firma

(periodo 15.04.2012 – 15.04.2013): Euro00

8 – Rate successive (periodo 15.04.2013 – 15.04.2014 e periodo 15.04.2014 – 15.04.2015)

Premio **imponibile annuo** Euro00

Imposte (22,25% sul premio netto); Euro00

Premio **lordo annuo**: Euro00

9 – Quota di ritenzione del rischio

Ritenzione :%

CAPITOLATO
RCT/RCO
COMUNE DI PRIVERNO (LT)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	l'Ente che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione;
Società:;
Agenzia:
Broker:	L'intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società, ovvero la B&B Insurance Broker Srl;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi un sinistro;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Massimale:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di proprietà;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Risarcimento/ Indennizzo:	la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Retribuzioni:	La somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3): 1) Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge; 2) gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; 3) quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente: a) in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) b) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro";
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Franchigia: la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato;

S.I.R. Acronimo di "Self Insurance Retention", individua la soglia, espressa In Euro, fino alla quale il rischio resta, per ciascun sinistro RCT/RCO, a totale carico de Contraente/Assicurato.

Committente: colui che cede a terzi (appaltatori) i lavori;

Appaltatore/Subappaltatore: colui al quale sono stati ceduti dal committente o dall'appaltatore parte o la totalità dei lavori.

www.AlboPreterioronline.it 08/03/12

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaglio del premio per l'intera annualità).

Art.2 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art.3 - Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha la durata indicata in polizza. Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo richiesta alla Società.

Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

Art.4 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia, cui è assegnata la polizza oppure alla Società, anche per il tramite del Broker.

Art. 4 bis - Tracciabilità dei flussi finanziari

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG n.....).

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della

legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.5 - Modificazioni dell'assicurazione

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art.6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.) salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1.

Art.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)" il Contraente è tenuto ad inviare avviso scritto solo ed esclusivamente relativamente ai sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto notizia dell'avvio di una inchiesta giudiziaria a norma di legge.

In caso di inadempimento di tali obblighi si applica l'art. 1915 C.C.

Art.9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In tale caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art.10 Interpretazione del contratto

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi inerenti la presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art.11 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telefax, o telegramma indirizzati all'Agenzia cui è assegnata la polizza ovvero alla Società.

Art.12 Foro Competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art.13 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art.14 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.15 Regolazione del premio

Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze, attive o passive del premio, risultanti dal conteggio, devono essere saldate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Art.16 – Gestione delle vertenze - Spese legali

Fermo restando quanto previsto all'art. 27) S.I.R., la Società assume a proprio carico, esclusivamente in sede stragiudiziale, la gestione di tutte le vertenze relative ai sinistri non eccedenti la S.I.R.

Per i sinistri eccedenti la S.I.R. la Società assume invece, a proprio carico e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

Art.17 – Relazione sui sinistri

La Società s'impegna a fornire semestralmente al Contraente, e/o tramite il Broker, i dati afferenti l'andamento del rischio:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri Senza Seguito e/o Respinti.

Art.18 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art.19 - Clausola intermediario

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto al Broker indicato nel frontespizio di polizza.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di

spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri a lui pervenute.

Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile

Art.20 – Oggetto dell'assicurazione

A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove, tirocini, stage ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali con l'esclusioni della asbestosi e della silicosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice ed amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

La presente estensione alle malattie professionali si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS o Enti similari ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art.21 – Massimali assicurati

La Società, nei limiti previsti dalle condizioni tutte del presente contratto, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a quanto previsto nella scheda di polizza.

Art.22 – Operatività delle garanzie - Precisazioni (che integrano le «Norme che regolano l'assicurazione» quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sotto indicati).

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, impianti, condutture, ruderi, manufatti ed in genere tutto quanto sia destinato allo svolgimento delle attività dell'Assicurato descritte in polizza od a ciò in qualsiasi modo riconducibile. La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguiti direttamente dall'Assicurato, nonché i danni prodotti da spargimento di acqua a seguito di rotture accidentali di condotte e/o tubazioni. Relativamente ai danni prodotti da spargimento di acqua a seguito di rotture accidentali, la garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.
2. proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, di reti fognarie, compresi i danni da occlusione e/o rigurgito. La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata.
La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
3. esercizio di farmacie comunali, subordinato al possesso da parte dei dipendenti dell'Assicurato addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, compresi i danni, esclusi quelli da difetto originario del prodotto, cagionati da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto originario dei prodotti stessi
La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
4. esercizio di asili, scuole di qualsiasi ordine e grado, corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), istituti per l'educazione musicale, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, colonie estive, invernali ed elioterapiche, attività di ricerca in genere anche geologica, ecologica e botanica, centri culturali, biblioteche (anche se costituite in istituto), musei, cinematografi, teatri, auditori, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, macelli pubblici, mercati, canili (compreso il servizio di accalappiacani), locali per servizi igienici e bagni pubblici, giardini zoologici e simili,

cimiteri, ambulatori e servizi sanitari in genere, attività sportive e ricreative anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.

5. responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio dei cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o ai collaboratori stessi.
6. esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto.
La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza
7. organizzazione, o concessione di patrocinio, di:
 - gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990 e s.m.i.).
 - mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
8. gestione dei servizi socio-assistenziali/educativi e per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori - compresa l'attività di tutele esercitata ai sensi di legge - e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato/Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento.
Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.
9. responsabilità Civile personale degli Amministratori del Contraente, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 23 lettera B) per danni provocati a terzi e/o dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.
10. responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.L. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni (ivi compresa la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.L. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni

11. danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati alla lettera B dell'art. 23) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

12. premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione della normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai seguenti soggetti:

- ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale);
- al personale trasferito ed al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali (collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti), nelle forme previste dalla normativa vigente.

Tali soggetti sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e all'INAIL ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ..

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 19 lettera B) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

Art.23 – Validità territoriale

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Relativamente ai territori di USA e Canada l'assicurazione R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.

Art.24 – Persone considerate "Terzi"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. (Art. 21 lettera A), sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O. (Art. 21 lettera B).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

1. il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale, il Direttore Generale;
2. il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
3. gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
4. gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
5. i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
6. i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
7. il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
8. le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto dell'Assicurato.

Art.25 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

1. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
2. imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dal D. Lgs. n. 209 del 2005 e s.m.i.;
3. da furto;
4. cagionati da opere o installazioni in genere;
5. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
7. derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
8. da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9. derivanti dalle attività esercitate dalle Aziende Municipalizzate, dalle Aziende Speciali e dai Consorzi Intercomunali;
10. derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.
11. conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
12. derivanti da campi elettromagnetici;
13. derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e pimobo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti.
14. gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
15. derivanti da attività medica e responsabilità civile personale medico (collaboratori e/o dipendenti dell'Ente);
16. a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi

Art.26 – Rinuncia alla Rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento dell'attività.

Art.27 – S.I.R. (così come indicato nella "Scheda di Offerta tecnica RCT/RCO").

L'assicurazione entra in vigore dopo i primi **Euro per sinistro**, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale "Self Insurance Retention"(S.I.R.) per ciascun sinistro rct/o.

Tuttavia, la Società si farà carico delle operazioni di accertamento, gestione e trattazione di tutti i sinistri denunciati, a prescindere dall'ammontare del danno, mentre rimarrà a totale carico del Contraente/Assicurato la liquidazione di tutti i sinistri che troveranno definizione per importi non eccedenti la S.I.R.;

In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la "S.I.R." e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla "S.I.R." resterà a totale carico dell'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre valide ed operanti)

Art.28 – Condizioni Particolari.

A) Danni da Inquinamento Accidentale

A parziale deroga del punto 5 dell'art. 25, la garanzia comprende i danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

B) Danni da Sospensione o interruzione di Attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

C) Danni a Cose in consegna e custodia

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

D) Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende i danni a condutture e impianti sotterranei in genere.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

E) Danni da Cedimento, franamento e assestamento Terreno

L'assicurazione comprende i danni dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

F) Danni da bagnamento e spargimento di acqua

L'assicurazione comprende i danni da bagnamento e spargimento di acqua senza rottura di tubazioni e/o condutture.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

G) Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.

Restano esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

H) Danni a Cose consegnate ex. Art. 1783, 1784 e 1785 Bis. CC

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., con l'esclusione dei danni da incendio.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

I) Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 25 – comma 3, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

J) RC Committente

A parziale deroga del punto 2 dell'art. 26, la garanzia comprende la responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi. Si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

K) Danni a cose di Terzi sollevate e/o trainate

L'assicurazione comprende i danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate, trainate, causati sia da fatto da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi all'uopo impiegati.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

L) Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi.

M) Danni a veicoli

L'assicurazione comprende i danni subiti ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionati nell'ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

N) Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi; per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.

O) Danni cagionati da animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza, nell'ambito del proprio territorio di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado. Limitatamente a tale rischio si conviene che sono esclusi i danni da contagio.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza

P) Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

Q) Danni da incendio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell' Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno previsto nella Scheda di Polizza.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI / TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

- Art. 3 Durata dell'assicurazione
- Art. 4 Pagamento ed effetto dell'assicurazione
- Art. 8 Obblighi in caso di sinistri
- Art. 9 Recesso in caso di sinistro
- Art. 15 Regolazione del premio
- Art. 16 Gestione delle vertenze di danno – spese legali
- Art. 25 Esclusioni;
- Art. 27 S.I.R.;

IL CONTRAENTE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO del Comune di Priverno (art. 125, comma 9 ed 11, D. Lgs. n. 163/2006). CIG [403144774D]

Il/la sottoscritto/a

Nato/a

il

Residente in

Via/Piazza n.

Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

con sede in Via/Piazza _-

CAP Comune Prov.

()

Partita IVA

Telefono

Fax

e-mail

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio assicurativo "RCT/O" del Comune di Priverno (LT).

A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1. Di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio assicurativo del Comune di Priverno

☐ Lotto - RCT/RCO

2. Di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006) per un'attività corrispondente a quella

del presente appalto

3. Di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione con provvedimento

4. L'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, comma, 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) e m-ter)

5. Di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla gara ovvero di essere in una situazione di controllo con l'impresa

e di aver formulato autonomamente l'offerta

6. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999

7. Che l'impresa offerente non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001

8. Che i rappresentanti dell'impresa offerente non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001 e che all'impresa offerente non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo decreto legislativo che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione

9. Di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (DURC)

10. Di rispettare ed applicare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata dell'appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell'appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro

11. Di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali relative all'esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta

12. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito

13. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto

14. Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000

15. Di confermare che l'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto della presente impresa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed i suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005;

16. Che il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara è il seguente:

17. Di accettare integralmente il Capitolato Speciale di polizza relativo al lotto in gara

18. Di impegnarsi a fornire con cadenza semestrale, nonché entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, data del pagamento o della chiusura senza seguito

19. Che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione.

ALLEGA

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica

(luogo e data)

Il/La dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

www.AlboPretorionline.it 08/03/12

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) o di coassicurazione, la predetta dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante, salvo le dichiarazioni di cui ai punti 17, 18 e 19 che dovranno essere rese solo dall'impresa mandataria/delegataria.

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in **ATI**, l'impresa mandataria dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, un'offerta congiunta che deve:

- **Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.**
- **Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese.**
- **Indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo.**
- **Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

Nel caso di **coassicurazione**, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, una delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:

- **L'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.**
- **L'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario.**
- **L'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si comunica quanto segue:

- a) **Finalità e modalità del trattamento:** i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- b) **Natura del conferimento dei dati:** è obbligatorio fornire i dati richiesti.
- c) **Conseguenze del rifiuto di fornire i dati:** in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all'istruttoria del procedimento e di conseguenza l'Amministrazione non potrà emettere il provvedimento richiesto.
- d) **Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati:** i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto.
- e) **Diritti dell'interessato:** l'interessato ha i diritti di cui all'art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell'articolo è disponibile a richiesta.
- f) **Titolare del trattamento dei dati:** il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Priverno (LT).

Allegato 4

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA RCT/RCO

Spett.le
Comune di Priverno (LT)

Oggetto: Offerta Tecnica per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/RCO del Comune di Priverno (LT)

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Compagnia
con sede in Via
partita Iva iscritta alla C.C.I.A.A. di

OFFRE

(barrare con una X l'opzione scelta, è possibile barrare una sola opzione)

Opzione 1) S.I.R. Euro 5.000,00

(120 punti) ☐

Opzione 2) S.I.R. Euro 3.000,00

(200 punti) ☐

Data _____

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE
(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE
FORNITO DEI POTERI NECESSARI)

Allegato 3

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA RCT/RCO

Inserire marca da bollo
da € 14,62

Spett.le
Comune di Priverno (LT)

Oggetto: Offerta Economica per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/RCO del Comune di Priverno (LT) [CIG 1403144774D]

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Compagnia
con sede in Via
partita Iva iscritta alla C.C.I.A.A. di

DICHIARA

di accettare **senza alcuna riserva né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato RCT/RCO, fatto salvo quanto costituisce oggetto di assegnazione punteggio **(opzioni 1 e 2 riportate nella scheda di offerta tecnica)** e di formulare la seguente offerta economica:

- **Retribuzioni annue lorde preventive:** **Euro 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00)**

- **Tasso pro mille lordo da applicarsi sulle retribuzioni annue lorde preventive:** _____

- **Premio annuo lordo:** _____ Euro _____
(indicare anche in lettere.....)

- **Premio complessivo lordo per tutta la durata dell'appalto:** _____ Euro _____
(indicare anche in lettere.....)

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata

(barrare con una X la relativa casella):

☐ singolarmente

☐ in coassicurazione

☐ in ATI

1) _____ quota _____

2) _____ quota _____

3) _____ quota _____

Data _____

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE
(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE
FORNITO DEI POTERI NECESSARI)

COMUNE DI PRIVERNO

DIPARTIMENTO 2



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Il D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, è stabilito che "l'interessato" sia preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine il Comune di Priverno (LT) (di seguito "Ente") fornisce la presente informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

L'Ente informa che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, è in possesso di dati anagrafici, fiscali e di natura economica relativi a codesta Ditta, qualificati come personali dalla legge. I dati personali in possesso dell'Ente sono acquisiti, anche verbalmente, direttamente dalla Ditta o tramite terzi.

Finalità del trattamento:

I dati sono trattati e conservati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.

I dati sono trattati per ogni altra finalità di carattere amministrativo, commerciale, legale strettamente connessa e strumentale al rapporto contrattuale in essere ed al buon esito dello stesso.

I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche successivamente, per l'adempimento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.

Modalità del trattamento:

I dati sono trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale. I dati sono custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l'utilizzo da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

I dati sono organizzati in banche dati il cui trattamento viene effettuato, attraverso supporti cartacei, informatici e telematici, soltanto da personale autorizzato.

Obbligo o facoltà al conferimento dei dati:

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto attiene al rispetto delle condizioni contrattuali. Pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi ed a tutte le attività correlate e connesse.

Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.

Comunicazione di dati:

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, senza che sia necessaria la prestazione del consenso da parte dell'interessato, in adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, di

regolamento e da normative comunitarie e per tutte le operazioni relative alle attività previste dal contratto in essere.

I dati personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati a categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento dell'attività dell'Ente o essere dai medesimi soggetti conosciuti in qualità di responsabili del trattamento incaricati dalla stessa. Tali soggetti sono: istituti di credito, società di assicurazione, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende di trasporto, aziende sanitarie, altre aziende. Possono inoltre accedere ai dati personali alcune categorie di soggetti, in qualità di incaricati del trattamento, al fine dell'adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse. In particolare l'Ente ha incaricato o potrà incaricare del trattamento i propri dipendenti, i propri collaboratori e consulenti limitatamente alle finalità e modalità in precedenza riportate. Parimenti potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato, in relazione all'esecuzione dei compiti loro attribuiti, i soggetti designati dall'Ente quali responsabili del trattamento interno ed esterno.

Gli interessati potranno in ogni momento richiedere all'Ente di conoscere l'esatta identità, la ragione sociale o la denominazione sociale dei soggetti, cui l'Ente comunica i dati personali che la riguardano. L'Ente non diffonde i dati personali dalla medesima trattati.

Diritti dell'interessato:

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti previsti dall'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto. Si riporta un estratto dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003:

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare tali diritti l'interessato si può rivolgere in forma scritta al Titolare del Trattamento [redacted] - COMUNE DI PRIVERNO (LT) con sede in Piazza San Giovanni XXIII - 04015 Priverno (LT).

Titolare e Responsabile del trattamento:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è [redacted] del Comune di Priverno con sede in Piazza San Giovanni XXIII - 04015 Priverno (LT). Il Responsabile del Trattamento dei dati è [redacted]. L'elenco aggiornato dei responsabili al trattamento potrà essere richiesto presso l'Ufficio [redacted], Piazza San Giovanni XXIII - PRIVERNO (LT).

Il titolare del trattamento dei dati

[redacted]

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003

La Ditta _____ codice fiscale e/o partita iva
_____ corrente in _____, nella persona di
_____ in qualità di rappresentante legale dichiara di aver
ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 unitamente ai diritti di cui all'art. 7 del
decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati
come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa. Il
presente consenso viene fornito nel rispetto di quanto dettato dalla vigente normativa.

Data, _____

Timbro e firma del fornitore

Statistica sinistri

	N° SX	Importo Pagato	Importo Riservato	Totale
2009	9	€ 2.100,00	€ 41.500,00	€ 43.600,00
2010	23	€ 7.100,00	€ 70.000,00	€ 77.100,00
2011	14	€ 1.290,00	€ 28.250,00	€ 29.540,00
	46	€ 10.490,00	€ 139.750,00	€ 150.240,00

www.AlboPretorionline.it 08/03/12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo, del bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li 08/03/2012

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Mastrantoni Rachele

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 8 MARZO 2012;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 08/03/2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale

Priverno, 08.03.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni